

Titolo: DIRITTI DI LIQUIDAZIONE PARCELLE	pubbl/priv	A: 50.10
Delibera del Consiglio: 13.02.02	In vigore dal:	01.03.02
	Sostituisce:	01.07.98

87A-3 - Revisione: Ing. F. Zigiotto

QUESTA SCHEDA SI APPLICA PER PRESTAZIONI RELATIVE SIA AD OPERE PUBBLICHE CHE PRIVATE

1. DIRITTI LIQUIDAZIONE PARCELLE.

Il diritto di liquidazione delle parcelle è determinato da una tassa fissa, per ogni parcella, di € 15,00 e da diritti aggiuntivi in ragione dell'1% sull'importo della specifica al netto delle maggiorazioni per INARCASSA ed IVA.

L'importo così calcolato, dedotte le somme versate per diritti di eventuali fatture in acconto già vistate da questo Ordine, va arrotondato all'Euro inferiore o superiore, con lo stesso criterio adottato nel regime fiscale vigente.

Es.: l'importo in Euro 2,50 viene arrotondato a 2,00

Es.: l'importo in Euro 2,51 viene arrotondato a 3,00

2. RIVALSA DELLA SOMMA VERSATA

La somma dovuta dal professionista, quale diritto di liquidazione della specifica, è sempre reversibile al committente, sia privato che Ente pubblico o morale, nella misura corrispondente all'importo liquidato per la vidimazione della parcella, salvo casi diversi espressamente previsti dalle norme vigenti.

3. RIPRESENTAZIONE DI PARCELLE

Qualora in parcelle, sostitutive di quelle già vidimate, si riscontrino variazioni dell'importo a base di onorario, il professionista è tenuto al versamento di una somma pari all'1% della variazione in più od in meno dell'importo liquidato, con il minimo di € 15,00, per diritti di segreteria.

4. ARCHIVIAZIONE DELLE PARCELLE

Le specifiche presentate per la vidimazione, respinte o sospese dalla Commissione parcelle, per le quali il professionista non abbia provveduto alla correzione od integrazione entro 120 gg. dalla data di comunicazione del parere della Commissione, saranno archiviate.

Il professionista, al momento dell'archiviazione della parcella, è tenuto al pagamento dei diritti di liquidazione delle parcelle esaminate e non ritirate. La mancanza di tale pagamento è oggetto di sanzione disciplinare.

Per l'eventuale riesame, il professionista, richiamando la precedente parcella, dovrà ripresentare la documentazione completa (v. scheda "A: 60.01").